

stintivo della sepoltura cristiana, molti archeologi caddero nel gravissimo abbaglio di giudicare catacombe cristiane ipogei gentileschi e talvolta più che gentileschi, cioè di sette dedicate al culto di divinità laide: così è che sull'iscrizione d'uno di questi ipogei proprio dei cultori del Bacco Sabazio si legge ancora l'epigrafe posta nel secolo scorso che vieta l'ingresso ai fedeli in quel *sacro cimitero*.

La sola essenziale differenza che il de Rossi trova fra le forme dei loculi e dei sepolcri, sia giudaici che fenici ed etruschi e quella dei cristiani, consiste in questo, che nei primi sovente il cadavere non era murato e chiuso nella nicchia, nei secondi lo era sempre (1).

La ragione della quale differenza proviene, così il ch. maestro, che le celle sepolcrali dei primi non erano destinate ad essere frequentate dai viventi, ma la loro bocca, che era o nel fianco della rupe a guisa di porta, o nel suolo a forma di pozzo quadrato, chiuso con enorme pietra, s'apriva soltanto ad accogliere il morto, mentre le cripte cristiane erano aperte all'orazione ed ai religiosi convegni per la celebrazione dei santi misteri.

Del resto, conchiuderò col de Rossi, ognuno intende che egli è impossibile confondere i giganteschi sotterranei cimiteri della chiesa romana popolati di tombe a migliaia e ricchi d'affreschi, d'iscrizioni e di svariati segni di cristianità, con gli angusti e rozzi ipogei de' colombari contenenti pochi e numerabili loculi anonimi, o con le celle isolate scavate nei fianchi delle colline secondo il rito semitico ed etrusco, o con qualche cimiteruolo di cultori de' misteri orientali, come è quello che abbiamo di sopra ricordato sulla via Appia.

(1) De Rossi, *Roma sott.* I, p. 88.

### CAPO III.

**Legalità dei cimiteri nei secoli delle persecuzioni — Estensione e limiti imposti all'escavazione dalle leggi e dalle condizioni del suolo — Numero dei cimiteri romani — Amministrazione ecclesiastica dei cimiteri — Cimiteri intramurani.**

La formola adottata dalle leggi romane contro i cristiani nei secoli delle persecuzioni si riassume nelle parole ricordate da Tertulliano: *Non licet esse vos* (1).

È il grido che si ascolta anche oggi contro la Chiesa, esso viene dalle regioni inferiori del pensiero, dai tenebrosi ricettacoli del cuore corrotto, poichè è in questi bassi fondi soltanto che si formano gli uragani che da oltre diecinove secoli di tanto in tanto avviluppano la Chiesa di Gesù Cristo (2).

Dio però non volle che la persecuzione fosse continua, affinché non venissero estermati i cristiani come dice Origene (3). Quindi durante i tre primi secoli, per le benevole disposizioni, però del tutto personali, di alcuni imperatori ed anche di qualche imperatrice romana, di tanto in tanto la persecuzione era sospesa o mitigata, benchè rimanesse sempre fermo il *non licet esse vos* della legge.

Ciò posto ci si presenta il problema della situazione legale dei *loca ecclesiastica* e specialmente dei cimiteri dei cristiani durante quel lunghissimo periodo di proscrizione. La difficoltà non sfuggì anche agli antichi eruditi, ma essi la sciolsero secondo lo stato delle cognizioni del loro tempo. Persuasi che i cimiteri cristiani fossero antichissime *arenarie* abbandonate dai gentili, supposero che i cristiani vi stessero giorno e notte appiattati, e che l'orror delle tenebre o il pericolo di smarrirsi ne allontanasse da quelle la shirraglia dei pagani. Queste

(1) Tertull., *Apolog.* 4.

(2) Allard, *Hist. de persec. Introd.* XXXII.

(3) *Contra Celsum* III, 10.



idee oggi non solo non meritano gli onori della confutazione, ma neppure quelli della discussione; esse sono anche esposte in una lapide, opera di un ignorante falsario del secolo XVII, il quale nell'epitaffio di un supposto martire Alessandro pone in bocca ai suoi contemporanei cristiani queste parole: O TEMPORA INFESTA QVIBVS INTER SACRA ET VOTA NE IN CAVERNIS QVIBVS SALVARI POSSIMUS (1).

È merito del nostro illustre de Rossi, l'aver per primo risoluto l'importante e fondamentale problema della legalità dei cimiteri cristiani, nei secoli delle persecuzioni.

È un fatto incontestabile, poichè provato dalle recenti scoperte che i cristiani per es. possedevano all'epoca dei primi Flavi Augusti, dei cimiteri sotterranei scavati con una cura magnifica e quasi reale, ed ornati di tutte le squisitezze dell'arte contemporanea, pittura, scultura, stucchi. L'ingresso a questi cimiteri, come possiamo vederne un esempio presso la via ardeatina, non era affatto nascosto, ma aperto sulla campagna, sul margine della pubblica via, sotto gli occhi di tutti, ornato di una facciata monumentale, e di un'epigrafe a grandi lettere. Un monumento di questo genere ed in tali condizioni, cioè l'ingresso al cimitero di Domitilla sulla via ardeatina, fu scoperto nel 1865. L'ipogeo ha il suo vestibolo sulla crepidine di quella già frequentatissima via dell'antica Roma, la facciata è fabricata in opera laterizia di lavoro finissimo, ed è ornata d'una cornice in terra cotta: tutto insomma dimostra in quel monumento, che è l'ingresso ad un cimitero, la più grande libertà e sicurezza. Queste scoperte valgono più di qualunque lunga discussione; esse dimostrano che i cristiani non solo non occultarono gl'ingressi dei loro cimiteri, ma quasi cercarono di dar loro la maggiore notorietà possibile, almeno in alcuni tempi. Ammesso il fatto veniamo adunque a spiegarlo ed a combinarlo colle leggi di persecuzione contro di loro.

È ormai dimostrato che la legge romana che andava a colpire ogni seguace della dottrina di G. C., dal capo

(1) Boldetti, Osservazioni p. 232.

della Chiesa all'ultimo degli schiavi, quella legge così intollerante non solo non s'estendeva fino ai cimiteri dei fedeli, ma anzi li poneva con una contraddizione quasi inesplicabile sotto la sua vigilanza e custodia. Ciò era in forza della legge comune che può chiamarsi della religiosità dei sepolcri. L'area nella quale stava un sepolcro, la zolla di terra sotto cui giaceva un cadavere o erano riposte le ceneri d'un uomo morto, a qualunque religione o setta avesse appartenuto, con ciò solo diveniva religiosa per legge: *Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum* (1).

Quella società, quella civiltà quale era la romana, che nulla valutava la vita umana, professava per contrario, son per dire quasi un culto alla morte ed ai sepolti. Non era delitto ma divertimento pei romani la strage di migliaia di schiavi, di gladiatori, di poveri; noi sappiamo per es. che Traiano, celebrò le sue vittorie daciche colla strage di diecimila uomini data in ispazzo al popolo; ed è inutile moltiplicare gli esempi di questa ferocia essendo cose note a tutti. Ma al contrario il luogo dove giacevano i resti mortali dell'uomo anche plebeo, erano posti sotto l'ombra della religione, come dice Marciano e come confermano i fatti. Di guisa che essendo religioso il sepolcro e l'area sepolcrale, essa era inalienabile, inviolabile, posta sotto la tutela dei pontefici per tutto ciò che riguardava cambiamenti sostanziali da farsi alle tombe, apertura di sepolcri, traslazione di ceneri etc.

Pene severissime erano comminate a quelli che ardivano violare i sepolcri, danneggiarli, rubarne gli ornamenti, quali pene erano la deportazione e la condanna ai lavori forzati nelle miniere dello stato: *Qui sepulchrum violaverint, aut de sepulcro aliquid detulerint, pro personarum qualitate aut in metallum dantur aut in insulam deportantur* (2). Le parole *in metallum dantur* significano la condanna *ad metalla* che nel diritto romano era pena capitale, anzi la massima delle pene capitali avente

(1) Marcian., Digest. 1, 8, 6, §. 4.

(2) Pauli, Sent. II, c. 13.



per effetto non solo la perdita della libertà, ma la morte civile (1); e la voce *metallum* nel linguaggio del *ius* criminale significava ogni specie di cava, di qualunque pietra o minerale.

Da tutto ciò si deve imparare che le catacombe ossia i cimiteri dei cristiani, innanzi la legge romana erano *loca religiosa*, non sacri; giacchè diceasi sacro solo il luogo il quale fosse stato con apposito rito consecrato.

Nè è a credere che la religiosità sepolcrale fosse limitata a piccole aree e superficie di terreno. Tutti i popoli dell'antichità dettero al sepolcro grandissima importanza e senza parlare degli Egizi, pei quali la preoccupazione costante della vita era assicurarsi il più presto possibile una sepoltura conveniente, i romani ancora dettero ai loro sepolcri talvolta estensioni assai grandi. Non erano molto rare le aree d'una lunghezza per es. di circa 2000 piedi con una larghezza di 500, e pur tuttavia annesso al sepolcro d'una sola famiglia; ma v'ha di più: un'epigrafe romana ricorda un terreno funebre la cui estensione era di dieci jugeri; *huic monumento cedunt agri puri jugera decem*, equivalenti ad un quadrato di 83, 348<sup>m</sup>. 80.

Le aree le quali come dice la frase suddetta *monumento cedebant*, godevano degli stessi privilegi del *monumentum* e del sepolcro; ne erano come un'appendice: erano insomma *religiosae* con i sepolcri che erano in quelle. Ora è chiaro che sotto aree cosiffatte i fedeli poterono fin dal principio della loro fondazione aprire molte gallerie nelle cui pareti si potessero intagliare molte centinaia di sepolcri o *loci*. A calcolo fatto risulta che i cunicoli del primo nucleo del cimitero di Calisto, cioè delle cripte di Lucina la seniore, erano compresi sotto un'area la quale aveva soltanto 100 piedi *in fronte* e 180 *in agro*. E in così ristretta superficie si possono numerare ancora quasi 800 sepolcri. Ora egli è certo che tale è l'origine dei cimiteri cristiani; essi sono stati da principio proprietà private, fondati nelle aree di privati possessori, i quali

(1) Callistr., *de Cognit.* lib. VI; in *Dig. Justin.* XLVIII, 19, 28.

vi riceverono i loro fratelli nella fede; AD RELIGIONEM PERTINENTES MEAM, come abbiamo in un'epigrafe trovata sul cimitero di Nicomede presso la via nomentana entro la villa Patrizi (1), o come si legge in un classico titoletto del cimitero di Domitilla; SIBI ET SVIS FIDENTIBVS IN DOMINO. Da queste formole vediamo che i cristiani potevano, valendosi anche della legge, allontanare dalla loro sepoltura qualunque persona cui non fosse piaciuto concederla, anche riguardo alla religione; e confidato una volta alla terra un cadavere era certamente al sicuro se non dalle violenze popolari, almeno da ogni profanazione legale. Un rescritto di Marco Aurelio, sancisce che i cadaveri i quali avevano ricevuto la *iusta sepultura*, non fossero giammai turbati nel loro riposo (2). e perchè si verificasse l'estremo voluto dalla legge cioè la *iusta sepultura*, si esigeva che il corpo fosse stato confidato alla terra, *inhumatus* (3).

Questa è l'origine dei cimiteri cristiani: essi ebbero principio da funebri domini di caritatevoli possessori; e fino a noi i nomi di moltissimi di quei fedeli sono in gran parte giunti, ai quali si riferisce la prima nomenclatura dei cimiteri: *Coemeterium Praetestati, Priscillae, Novellae, Lucinae, Commodillae*; ovvero *Area Macrobi, Evelpii* etc. La religiosità sepolcrale per cui le catacombe appartenevano secondo il diritto romano alle cose di giure divino, *res divini iuris* (4), ed il diritto del privato possesso, sono i titoli pei quali poterono i cristiani possederle fin dal principio, liberamente seppellirvi i loro defunti, sicuramente trasportarveli. Ben presto però la Chiesa vide moltiplicare i suoi figli, il numero dei fedeli ogni giorno crescere e quegli ipogei gentilizi farsi angusti alla crescente moltitudine delle tombe; nè basta; il cimitero cristiano, se era il dormitorio dei fratelli defunti, era anche il luogo dell'orazione e dei sacrifici dei fratelli viventi. Ivi si accoglievano per le salmodie,

(1) De Rossi, *Bull. d'arch. crist.* 1865, p. 54 e 94.

(2) *Dig.* XI, VIII, 3.

(3) Cic., *De legibus* II, 22.

(4) Gaius *Inst.*, II, 2, 3, 8, 9.



per la liturgia funebre, per le funebri agapi. In quei luoghi la *Chiesa dei fratelli* assai frequentemente conveniva *ad confrequentandam memoriam quiescentium*: e finalmente ella li possedette a suo nome, trasformati in pubblici e non più privati sepolcreti, ove non le centinaia, ma le migliaia di fedeli riposavano nel Signore, succedendosi le une alle altre le generazioni dei cristiani.

I cimiteri allora se non la *religiosità* legale, perdettero il loro carattere privato; divennero anche luoghi di numerose adunanze. Ecco la nuova fase nella quale alla fine del secolo secondo, sugli esordi del terzo entrano le romane catacombe.

Come poté la Chiesa, istituzione illecita di fronte alle leggi, possedere quei luoghi, come i fedeli tenervi adunanze e celebrarvi i santissimi riti della religione?

Precisamente allorquando vediamo e in Roma e in Africa apparire i primi segni di questi domini ecclesiastici, così il ch. de Rossi, vediamo sorgere pure in tutto l'impero un grande numero di associazioni funebri ammesse per legge a possedere luoghi di sepoltura. Che cosa erano queste associazioni? Erano nella maggior parte, come lo dice la parola, altrettante società di mutuo soccorso, *funerum causa*, composte di poveri, *tenuiorum*, i quali posti sotto l'insegna e il patronato di una qualche divinità, ovvero di qualche personaggio illustre, avevano per iscopo di procurarsi gli onori delle esequie ed una onorata sepoltura. I soci, *sodales*, si tassavano per formare una cassa sociale, *arca*; si raccoglievano mensilmente in una casa sotto la presidenza del loro capo, *magister collegii*, ivi trattavano gl'interessi del sodalizio, *collegium*: acquistavano un'area sepolcrale che oltre a contenere i sepolcri aveva i locali appositi, *domus, triclinia*, per i conviti funebri, per le *rosationes* etc.

Ora la Chiesa per la sua medesima costituzione poté facilmente, senza che di proposito assumesse le apparenze di una di cosiffatte associazioni, apparire come tale agli occhi del popolo. Se si ravvicinino alcune parole di Marciano relative alle associazioni funebri dei poveri, ammesse dalla legge, con quelle con cui Tertulliano descrive

in succinto la fratellanza cristiana, si trova fra esse una analogia grandissima. Ecco infatti ciò che dice il giureconsulto romano: *Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant* (1); ed ecco quelle del cristiano apologista: *coimus ad Deum... arcae genus est... modicam unusquisque stipem menstrua die... apponit... egenis alendis humanisque* (2).

È necessario qui ricordare che le associazioni, *collegia*, ovvero le *eterie*, così le chiamavano i Romani, si moltiplicarono nei secoli dell'impero coll'aggravarsi ogni giorno della tirannide. Il diritto d'associazione *ius coeundi* favorito da principio, trovò però un impedimento nella gelosia di alcuni imperatori, massime di Traiano, che vietò per legge le *eterie* (3), tranne ai poveri, perchè potessero procurarsi a spese comuni un sepolcro, o provvedere ai loro funerali secondo i loro riti religiosi.

Queste associazioni avevano i loro statuti in base alla legge, *lex collegii*, ed una interessantissima *lex* fu trovata a *Lanuvium* nel 1816. Apparteneva ad un *collegium* di servi costituito l'anno 133 (4) e ci fa conoscere tutto l'organismo interno di queste associazioni, *quibus ex S. C. coire licebat*, a cui era stata data l'esistenza giuridica per concessione del principe. Fra gli articoli ve ne ha uno contro i suicidi che fossero stati membri del collegio, in forza del quale erano al medesimo rifiutati gli onori del funere: *Quisquis ex quacumque causa mortem sibi adsciverit, eius ratio funeris non habebitur*. La stipe non solo si pagava in denaro ma anche in natura, come anfore di vino, pane etc.

Ora le oblazioni in natura entravano fra gli usi della fratellanza cristiana, e perfino nella stessa liturgia. Le adunanze poi che i fedeli tenevano alla luce del giorno sopra i loro cimiteri, all'occhio dei gentili nulla presentavano di troppo diverso dalle ordinarie da poter destare la loro ammirazione. Come i pagani aveano i loro sacri-

(1) Dig., XLVII, XXII, 1.

(2) *Apolog.* 39.

(3) Plin., *Ep.* X, 42.

(4) Orelli, *Inscr.* n. 6036.



fici e i loro conviti anniversari dei defunti in loro onore, così del pari li avevano i cristiani. La stessa parola *natale* che presso i gentili designava l'anniversario della nascita di colui che si onorava con quelle feste o conviti, fu usata dalla Chiesa per designare l'anniversario della morte di un martire.

L'iscrizione lanuvina che abbiamo citato, contiene un lungo *ordo coenarum*, o lista dei conviti per le feste del loro collegio, in questo modo:

VIII idus Martias natali Caesenni fratris  
 XIII L. Sept. natali Caesenni fratris  
 XIX Ian. natali Caesenni Rufini patroni municipi

Si sostituiscano a questi nomi, dice il de Rossi, quelli d'un Callisto, d'un'Agnese, d'una Cecilia, d'un Sisto ecc., ed ecco l'antico feriale cristiano.

Per queste feste e questi conviti v'erano apposite stanze presso i sepolcri, dette *scholae*, *cellae*, con tutto il necessario mobilio, colle guardarobe e dispense per le adunanze. Abbiamo altrove ricordato, trattando delle agapi, il triclinio antichissimo che è addossato all'entrata del cimitero di Domitilla, ove i cristiani teneano quelle adunanze in un luogo così esposto alla vista del pubblico; nè mancano iscrizioni cristiane che ci ricordino le *cellae* fatte a spese di alcuni fedeli in vantaggio della fratellanza cristiana. La più insigne è la celebre epigrafe di Cherchell, l'antica Cesarea di Mauritania, in cui si legge di un fedele che costruì una *cella memoriae* a sue spese offrendola alla Chiesa, come facevano spesso i donatori pagani che offrivano e legavano ad un collegio una *schola*.

AREAM AT (ad) SEPVLCBRA CVLTOR VERBI CONTVLIT  
 ET CELLAM STRVXIT SVIS CVNCTIS SVMPTIBVS  
 ECCLESIAE SANCTAE HANC RELIQVIT MEMORIAM  
 SALVETE FRATRES PVRO CORDE ET SIMPLICI  
 EVELPIVS VOS SATOS SANCTO SPIRITV  
 ECCLESIA FRATRVN HVNC RESTITVIT TITVLVM M. A. I. SEVERIANI V. C.  
 EX ING. ASTERI (1).

(1) Renier, *Inscr. de l'Algérie*, N. 4025.

In questa celeberrima epigrafe noi abbiamo molte e preziose notizie in ordine all'argomento che stiamo trattando. Qui il fedele Evelpio donatore della *cella* si appella *cultor Verbi*, come *cultores Iovis*, *Hereulis*, *Dianae*, solevano appellarsi gli ascritti ai sodalizi pagani; ma quel che è più, la fratellanza cristiana, il *collegium* che tale potea sembrare agli occhi dei gentili, assume qui quasi nome collegiale, quello di *Ecclesia fratrum*.

La chiesa adunque che certamente nel secolo terzo cominciò a possedere a suo nome i cimiteri e i luoghi ecclesiastici, poté usare a tale scopo del diritto concesso da Traiano e da Settimio Severo, alle associazioni funebri *quibus coire licet*.

L'odio popolare trovò in questa legge un ostacolo per scagliarsi contro i cristiani che liberamente e pubblicamente possedeano i loro cimiteri a Roma, le loro *areae* in Africa. Ed ecco la ragione della sommossa popolare scoppiata nel 203 a Cartagine a proposito delle *areae* dei cristiani essendo allora preside Ilariano, della quale ci parla Tertulliano. *De areis sepulturarum nostrarum acclamatum est: Areae (christianorum) non sint.*

Era la conseguenza della massima fondamentale *non licet esse Christianos* sancita dalle leggi, che subiva una modificazione dal duplice carattere che rivestivano i cimiteri, di religiosità e da quello di appartenere ad una associazione che sembrava funebre.

Concluderò queste osservazioni sulla legalità dei cimiteri nei secoli delle persecuzioni romane e questo stato di cose fra le due società la cristiana e la civile, con un pensiero bellissimo del ch. Allard (1). La Chiesa, egli dice, nel secolo terzo si trovò in una situazione duplice e contraddittoria; essa era illegale come religione, lecita come associazione. La storia delle Catacombe termina di farci comprendere la strana esistenza giuridica di questa meravigliosa società che ad esempio di s. Paolo, faceva rispettare in sé i privilegi del cittadino romano e moriva martire.

(1) *Rome Souterr.*, p. 75.